

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5385

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANTULLI

Disposizioni in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici

Presentata il 28 ottobre 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intendono introdurre nuove norme per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 prevede che il personale ammesso con riserva al corso concorso riservato per dirigente scolastico per mancanza del requisito dei tre anni di servizio di preside incaricato, che risulta utilmente collocato nelle graduatorie finali del concorso medesimo, è assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, purché alla data di entrata in vigore della legge abbia maturato il requisito dei tre anni di servizio di preside incaricato. Il comma 2 prevede che in sede di programmazione del fabbisogno di personale una quota dei posti, non superiore al 50 per cento, che sono autorizzati per l'indizione del corso concorso per dirigente scolastico, è riservata a coloro che hanno

effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato.

Si tratta, quindi, di norme giuste ed eque, coerenti con l'ordinamento giuridico, che permettono di sanare situazioni pregresse attraverso l'inserimento di dirigenti che, comunque, hanno avuto modo di maturare esperienze e professionalità adeguate.

Oltretutto tale provvedimento non prevede alcun aggravio aggiuntivo di costi per il bilancio dello Stato e, anzi, consentirà delle riduzioni di spesa nell'espletamento della fase concorsuale in considerazione della prevedibile minore partecipazione.

Alla luce di questi considerazioni sarebbe auspicabile una rapida approvazione da parte del Parlamento della presente proposta di legge che porterebbe benefici a una classe dirigente già formata e, quindi, a tutto il mondo della scuola.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il personale ammesso con riserva al corso concorso riservato per dirigente scolastico, indetto con decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – IV serie speciale – n. 100 del 20 dicembre 2002, per mancanza del requisito dei tre anni di servizio di preside incaricato, che risulta utilmente collocato nelle graduatorie finali del concorso medesimo, è assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dall'anno scolastico 2005-2006, nei limiti dei posti ancora vacanti messi a concorso in ambito regionale con il citato decreto dirigenziale, purché alla data di entrata in vigore della presente legge abbia maturato il requisito dei tre anni di servizio di preside incaricato. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate dopo le prime nomine dei candidati, ammessi a pieno titolo alla procedura concorsuale, che risultano vincitori del citato corso concorso.

2. In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, una quota dei posti, non superiore al 50 per cento, che sono autorizzati per l'indizione del corso concorso per dirigente scolastico successivo a quello bandito a seguito dell'autorizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 2 settembre 2004, è riservata a coloro che hanno effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato.

